Il delicato ruolo dell'organo di controllo nella fase di pre crisi dell'Impresa alla luce della Riforma Rordorf

Relatore:
Dott. Stefano Sasso

Introduzione

Fra le novità più attese della riforma organica delle discipline della crisi e dell'insolvenza c'è l'introduzione della procedura di "allerta" e la composizione assistita della crisi. Con questa riforma si vuole recepire la Raccomandazione 2014/135/UE affinché vengano offerti ***"servizi di sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione precoce, consulenza per evitare i fallimenti e sostegno alle PMI per ristrutturarsi e rilanciarsi".***

Introduzione

Si tratta di procedure non giudiziali volte ad anticipare l'emersione della situazione di crisi e a risolverla in modo stragiudiziale favorendo gli accordi tra debitore e creditori.

Il Legislatore mira, dunque, a conseguire un duplice obiettivo:

- anticipare l'emersione di situazioni di tensione economico-finanziaria per favorirne la risoluzione con una tempestività più pronta di quella fin ora assicurata dagli strumenti normativi vigenti;
- fornire all'impresa uno strumento di sostegno nell'analisi delle cause della crisi e nella conduzione dei negoziati con i creditori, mediante la costituzione di apposito organismo di composizione assistita della crisi (OCC).

Stato di Crisi

L'art. 160 della L.F. dispone che per stato di crisi si deve intendere "anche lo stato di insolvenza". Da questa definizione derivano dei problemi interpretativi: come si fa a considerare un'impresa in stato di crisi seppur non in stato di insolvenza?

Stato di Crisi

La valutazione della presenza dello stato di crisi, da un punto di vista della dottrina può, essere misurato con le caratteristiche dell'insolvenza:

Reversibilità o meno

↓

L'impresa si considera in crisi quando lo stato di insolvenza è reversibile

Attualità o probabilità

↓

L'impresa si considera in crisi quando lo stato di insolvenza è probabile

Stato di Crisi

È apparso così indispensabile delegare il Governo a recepire a livello normativo una definizione di stato di crisi, "intesa come probabilità di futura insolvenza", che tenga conto anche delle elaborazioni sviluppate dalla scienza aziendalistica (art. 2), tra cui spicca il Principio di Revisione ISA 570 sulla continuità aziendale, nonché di "indici di natura finanziaria" quali, in particolare, "il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità"

L'allerta tempestiva

Il momento in cui, sulla base dei nuovi criteri, si verificherà una situazione di crisi sarà il dies a quo per il decorso del termine di sei mesi entro cui l'imprenditore dovrà adottare le misure idonee a risolvere la crisi (istanza all' OCC, ristrutturazione del debito, liquidazione giudiziaria, concordato).

Solo il rispetto di questo termine consentirà di qualificare l'allerta come tempestiva e farà scattare il sistema premiale la cui determinazione è delegata al Governo.

L'allerta tempestiva e organo sindacale

Ruolo importante e delicato dovranno svolgere gli organi di controllo societari ed i Revisori Legali. Sarà loro compito infatti attivare la c.d. allerta interna.

Al verificarsi dei sintomi di crisi, tali organi dovranno informare tempestivamente gli amministratori, ed in caso di inerzia (ovvero omessa o ritardata risposta) di questi ultimi dovranno informare l'OCC.

L'allerta tempestiva e organo sindacale

Il decreto che sarà emanato dal Governo dovrà anche rivedere i criteri di responsabilità per il Collegio Sindacale, in modo da prevedere l'esclusione della solidarietà della responsabilità con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione.

L'allerta tempestiva e organo sindacale

La novità della normativa non risiede nell'obbligo del Collegio Sindacale (o revisore) di avvisare tempestivamente gli amministratori, ma nell'attivare una procedura di allerta interna ed informare tempestivamente l'OCC.

Di fronte ad indicatori di una crisi imminente, già a legislazione vigente sindaci e revisori devono attivarsi presso gli amministratori affinché adottino in modo tempestivo gli opportuni provvedimenti.

Estensione nomina organo di controllo

L'art. 14 della legge delega prevede nuovi limiti per la nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Legale dei conti. Saranno obbligati a nominare un organo di controllo le società che per due esercizi consecutivi avranno superato **uno** di questi limiti:

- 2.000.000 di euro di Attivo dello Stato Patrimoniale;
- 2.000.000 di euro di Ricavi delle vendite e prestazioni;
- 10 dipendenti.

Estensione nomina organo di controllo

Si tratta di un importante abbassamento delle soglie per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Secondo le prime stime de "Il Sole 24 ore", la nuova norma coinvolgerà circa 175 mila società di piccole-medie dimensioni.

Il ruolo dell'organo di controllo sarà aggravato dalle maggiori responsabilità in merito ai sintomi di una possibile crisi.

Sarà necessario fare attenzione all'effettiva indipendenza dell'organo di controllo.